

LXX.

TORNATA DEL 17 MARZO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 2054) — Presentazione di una relazione (pag. 2054) e di disegni di legge (pag. 2054) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 2054) — Annunzio di una interpellanza del senatore Ulderico Levi (pag. 2054) — Per il disegno di legge: « Sulle derivazioni e usi di acque pubbliche », parla il senatore Arcoleo (pag. 2055); al quale, dopo osservazioni del Presidente (pag. 2055), rispondono il relatore senatore Veronese (pag. 2055) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 2056) — Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 2056) — Il senatore Tommasini svolge l'interpellanza al ministro della pubblica istruzione circa la sistemazione della zona monumentale di Roma e l'assetto definitivo della piazza innanzi al monumento al Padre della patria (pag. 2057), e presenta una mozione (pag. 2057) — Risponde il ministro della pubblica istruzione (pag. 2062) — Ripresa della discussione: parla il ministro dei lavori pubblici (pag. 2068) — Replica il senatore Tommasini (pag. 2070); il quale, dopo nuove dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica (pag. 2071), ritira la mozione (pag. 2071) — Il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza (pag. 2071) — Dopo una breve dichiarazione del relatore senatore Cavalli (pag. 2071) è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini » (N. 192) (pag. 2071) — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2-B) (pag. 2073) — Chiusura di votazione (pag. 2082) — Il senatore Cavalli esprime gli augurii del Senato al Presidente per il suo 82° anniversario (pag. 2082); risposta del Presidente (pag. 2082) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali della città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari » (N. 168) (pag. 2082) — Parla il senatore Tittoni proponendo la sospensiva (pag. 2083) — Seguono i senatori Malvezzi (pag. 2083), Buonamici, che propone la reiezione del progetto (pag. 2083) e Cavalli (pag. 2084) — Parlano poi il relatore senatore Beneventano (pag. 2084) e il senatore Di Marzo, dell'Ufficio centrale (pag. 2085) — Replica il senatore Tittoni (pag. 2085); seguono i senatori Di Marzo, dell'Ufficio centrale (pag. 2086) e Tassi (pag. 2086) — Parla il ministro della pubblica istruzione (pag. 2086) — Seguono ancora i senatori Buonamici (pag. 2087), Di Marzo (pag. 2087), il relatore senatore Beneventano (pag. 2087), e il senatore Tittoni, che mantiene la sua proposta (pag. 2087) la quale è approvata dal Senato (pag. 2087) — Avvertenza del Presidente (pag. 2087).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica.

BETTONI, *ff. di segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto alla Presidenza un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, in data 16 corrente, col quale si trasmette il disegno di legge, già approvato dalla Camera stessa: « Per una pensione alla vedova del maestro Martucci ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa presentazione; il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Presentazione di relazione.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per l'istituzione della sezione tracomatosi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Torlonia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

Prego il senatore Bettoni, facente funzione di segretario, di voler procedere all'appello nominale.

BETTONI, *ff. di segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori, che funzioneranno da scrutatori per la votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Sono estratti a sorte i nomi dei signori senatori: Volterra, Biscaretti, Borgatta, Levi Ulderico, Tarditi e Solinas-Apostoli.

Presentazione di disegni di legge.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo, compresi tra i beni della dotazione della Corona;

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno;

Costruzione nel Porto di Napoli di un capannone metallico per il servizio doganale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi tre disegni di legge, i quali saranno stampati ed inviati, secondo la competenza, agli Uffici o alla Commissione di finanze.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per:

Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle « Fronti Basse ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato agli Uffici.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Ulderico Levi ha inviato la seguente domanda di interpellanza diretta al ministro della guerra:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli stalloni quello di buone fattrici.

« ULDERICO LEVI ».

Domando all'onorevole ministro della guerra se accetta questa domanda di interpellanza e quando consenta che essa sia svolta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto l'interpellanza dell'onorevole senatore Ulderico Levi.

Pregherei che lo svolgimento di essa fosse rinviato alla seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Ha nulla in contrario il senatore Levi?

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra, e dichiaro di non aver nulla da opporre a che lo svolgimento di questa interpellanza sia rinviato alla seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

Per il disegno di legge sulle derivazioni e usi di acque pubbliche.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Profitto di questo intervallo per esprimere un sentimento comune ai miei colleghi, chiedendo notizie sul disegno di legge che si riferisce alle derivazioni e all'uso delle acque pubbliche, disegno di legge presentato dal Ministero fin dal 15 dicembre 1908.

È evidente la importanza, anzi l'urgenza di nuove disposizioni per disciplinare una materia delicata e complessa per la quale, sia nell'ordine tecnico che nel giuridico, riesce inadeguata la legge 10 agosto 1884.

Pur mantenendo i suoi criteri fondamentali e in massima la procedura, occorre colmare molte lacune che la esperienza ha rilevato per mutamenti nelle condizioni di fatto: fra cui sono precipui quelli che provengono sia dalla soluzione del problema del trasporto a distanza delle energie motrici, sia dalla opportunità sempre più manifesta di valersi della forza idroelettrica per pubblici servizi di grande importanza.

È una legge organica lungamente attesa e alla quale può prestare sapiente contributo il

Senato, al cui voto il Governo ha creduto sottoporla prima che l'altro ramo del Parlamento. La società corre veloce e impone al corpo legislativo il dovere di provvedere con sicure norme al movimento economico che ormai richiama e assorbe quasi tutta l'attività del Paese.

Confido quindi che l'autorevole Commissione metta in grado il Senato di discutere il presente disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari.

Non dubito di avere dal presidente della Commissione o dall'onorevole relatore, di cui tutti conosciamo l'alta competenza, una promessa della quale lo ringrazio anche a nome dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al senatore Veronese, relatore dell'Ufficio centrale, che si occupa del disegno di legge di cui si è interessato l'onor. Arcoleo. L'onor. Veronese potrà dire, non solo come io abbia continuamente sollecitato l'opera sua, ma anche le ragioni dell'indugio.

VERONESE. Ho piacere di essere stato presente alla domanda fatta dal collega Arcoleo.

Il Senato sa che il progetto di legge sulle derivazioni di acque è stato presentato dal compianto ministro Massimini fin dal 1907. L'Ufficio centrale, di cui allora era presidente il senatore Casana, si è subito occupato della legge, ed ha nominato me relatore alla fine di giugno dello stesso anno. Io trovai nel ministro delle finanze d'allora, l'onor. Lacava, tutta la migliore volontà, perchè, pur intendendo egli di presentare degli emendamenti, avea dichiarato di essere pienamente d'accordo colle vedute dell'Ufficio centrale; e mi aiutò nel fare compilare molte statistiche di cui aveva bisogno, per meglio apprezzare la portata degli articoli del progetto di legge. Nel novembre 1907 l'Ufficio centrale era pronto per discutere il progetto di legge. Senonchè, morto il compianto ministro Gianturco, successe a lui l'onor. Bertolini, il quale, insieme coll'onorevole Lacava, avvertì il Presidente del Senato e quindi l'Ufficio centrale che intendeva di presentare alcuni emendamenti. Gli emendamenti sono stati tali che il progetto fu, si può dire, riformato dall'onor. Bertolini, che lo ripresentò alla fine del 1908, circa un anno dopo. L'Ufficio centrale se ne è subito occupato e, dopo le ele-

zioni politiche nel maggio 1909, presentò i suoi quesiti ai ministri competenti. A questi quesiti non fu risposto che circa otto mesi dopo, vale a dire il 12 dicembre 1909.

L'Ufficio centrale doveva riunirsi per esaminare queste risposte, quando sopravvenne la crisi del Ministero, e quindi s'è dovuto aspettare che i nuovi ministri dicessero se mantenevano il progetto di legge e se avevano osservazioni da fare. Il presidente della Commissione, l'on. Melodia, rivolse queste domande ai ministri competenti, ed il 10 febbraio l'onorevole Rubini rispose che egli e il suo collega delle finanze mantenevano il progetto di legge, riservandosi di presentare gli emendamenti e di dare le nuove risposte ai quesiti dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale sta quindi attendendo le risposte dei ministri competenti, e appena le avrà avute, presenterà la sua relazione su questo importante disegno di legge.

RUBINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

RUBINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *ministro dei lavori pubblici*. La narrazione fatta dall'onorevole senatore Veronese delle vicende attraversate da questo disegno di legge non potrebbe essere più esatta. Sta di fatto che io, verso la fine di gennaio, ricevetti la domanda di riesaminare le disposizioni del disegno di legge medesimo, per poter su di esse esprimere il parere del nuovo gabinetto, in quanto riflette il ministro dei lavori pubblici; e sta di fatto che io promisi di farlo il 10 febbraio.

Da allora io non ho potuto compiere interamente gli studi al riguardo; si tratta, come ben fu detto, di un disegno di legge assai ponderoso, che investe gran parte della vasta materia idraulica; nei suoi rapporti con l'energia dinamica, specialmente la elettrica, che tocca i diritti e gli interessi più vitali che da essa conseguono, e quindi non mi riuscirà tanto facile di poter compiere la mia promessa in breve tempo.

Ma sento il dovere di assicurare il Senato che, nel periodo delle ferie pasquali, mi occuperò indefessamente del disegno di legge in parola,

cosicchè al riaprirsi dei lavori parlamentari, (come desiderava l'onorevole senatore Arcoleo, e poichè promise di essere pronto anche l'Ufficio centrale per bocca dell'onorevole Veronese) si potrà discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo argomento, passeremo oltre nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *Presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *Presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909;

Assestamento del bilancio di previsione per la colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un progetto di legge.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Autorizzazione della spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della R. Legazione italiana in Cettigne ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

Svolgimento della interpellanza dei senatori Tommasini, Prospero Colonna, Pasolini, Fogazzarò, Barzellotti, Caetani, Monteverde, Torlonia e Franchetti al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Interpellanza dei senatori Tommasini, Prospero Colonna, Pasolini, Fogazzarò, Barzellotti, Caetani, Monteverde, Torlonia e Franchetti al ministro della pubblica istruzione circa la sistemazione della zona monumentale di Roma e l'assetto definitivo della piazza innanzi al monumento del Padre della patria ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per lo svolgimento della sua interpellanza.

TOMMASINI. Gli onorevoli colleghi che con me hanno apposto la loro firma a questa mozione mi concedono il privilegio di svolgerla; io non sono nè eloquente, nè facondo; e debbo fare assegnamento sul loro concorso, perchè le cose che sono per esporre trovino nell'eloquenza che essi hanno, quell'appoggio che meritano, trattandosi di una questione che involge un rispetto alle tradizioni, alla cultura, e all'avvenire della capitale del Regno.

Do lettura della mozione per determinarne la comprensione e i limiti: « Il Senato confida che il Governo, nella sistemazione della zona monumentale di Roma, e nell'assetto definitivo della piazza innanzi al monumento a Vittorio Emanuele II, ispirandosi alla responsabilità che gli incombe per la portata delle questioni che si collegano con le opere indicate, provvederà, con tutti i mezzi che sono in suo potere, a tutelare efficacemente i diritti dell'arte, dell'archeologia e della storia, a rassicurare su questo punto l'opinione pubblica », perchè questa è veramente commossa e di questi non mancano segni molteplici, apparenti agli occhi di ciascuno. I giornali, le riviste, gli atti accademici, tutti quanti si sono occupati di tali questioni; ed accade a noi quello che suole accadere alla maggior parte degli uomini, che allorché certe cose si vedono di lontano, se ne fa un apprezzamento diverso, da quello che suol farsene quando l'esecuzione si approssima.

Noi per celebrare un avvenimento nazionale che a tutti è a cuore, trovammo l'opportunità di spingere i lavori per il monumento al Padre della Patria, e si convenne che questo monumento sarebbe stato inaugurato nel 1911.

Alla esecuzione di questo monumento soprintende una Commissione Reale che ha molto bene meritato del monumento al Padre della Patria tenendo saldo il principio di mantenere, quali erano stati determinati, il carattere, il disegno e le norme esecutive del monumento, non ostanti le svariate obiezioni, le diverse opposizioni, le tentate deviazioni alle quali avrebbe potuto dar luogo, purtroppo, la scomparsa dell'onorando autore del monumento, l'architetto Sacconi. E bisogna anche riconoscere che il Ministero fu assai avveduto quando nominò a surrogarlo nella direzione de' lavori una Commissione di parecchi artisti e di diversa scuola, perchè cansò il pericolo di modificare, con impronte individuali, il disegno del Sacconi.

Il Sacconi, l'autore di questa cospicua opera (che avrebbe davvero meritato di vederla compiuta) è venuto meno; e purtroppo la malattia e la morte lo hanno sottratto nel momento in cui era vicino a cogliere il frutto di tanti studi, di cure tanto diligenti, di pentimenti tanto coraggiosi, di sì geniale pazienza. E fu somma sventura, perchè se vi fu opera che costasse all'autore meditazione e sacrificio, incommensurabili a chi non ne sorvegliò lo svolgimento, è precisamente questa il cui compimento credo che farà onore alla nuova Italia. Si aggiunga che fra i meriti dell'architetto del monumento, è anche quello di aver saputo formare e disciplinare una scuola di marmorari, una scuola di scalpellini, i quali paiono usciti direttamente dalle maestranze del Rinascimento, ed hanno condotto l'opera così bene innanzi, da non poter desiderare nelle attuali condizioni dell'arte italiana esecuzione migliore, degna veramente delle tradizioni più alte dell'arte italiana.

Noi ci troviamo attualmente davanti al problema dell'assetto definitivo della piazza che sta davanti al monumento. Certamente sarebbe stato desiderabile che l'autore del monumento stesso avesse potuto determinare il suo assetto, affermare il suo giudizio intorno a questo, con quella stessa persistenza, con quella stessa sottigliezza di considerazioni e d'indagini, con cui ha condotto l'opera sua. Ma purtroppo questo non poté seguire, e quando egli ebbe in animo di provvedere all'acconciamento della piazza, quello che parve immediatamente indispensabile fu di sgombrare l'area di quella parte di edifici che avrebbero impacciato e impedito la

prospettiva del monumento e liberare l'altra parte di un edificio privato non ispregevole, ma che non si sarebbe trovato opportunamente a contatto col grande monumento del Padre della Patria.

Questa liberazione parve potesse suggerire un partito di assetto; ma piano piano si venne a sentire e riconoscere che dal lato opposto sor-geva già un tal monumento, un tale edificio, che non può in alcun modo essere preso neppure momentaneamente per una quinta da teatro, oltre la quale il monumento a Vittorio Emanuele paresse campeggiare.

In quella bellissima area, si sentì la difficoltà di mettere accanto ed incontro al palazzo di Venezia un monumento che potesse non stonare (non dico già armonizzare) perchè non era facile innanzi a lavori di quell'importanza, a lavori che vengono riconosciuti ancora dall'università degli artisti come il massimo punto di grandezza a cui è arrivata l'architettura italiana nel periodo in cui si libera dal medio-evo, e si atteggia al rinascimento, non era facile, dico, trovare qualche cosa che potesse parer simmetria e non impacciarne la ragione prospettica. Dell'edificio che è sorto di fronte al palazzo di Venezia non parlo: quella è una mole, e se può passare per una quinta, tanto meglio. Quel che ci preoccupa invece è il fatto che, a mano a mano che procedettero i lavori, l'opinione pubblica si andò scotendo e cominciò a richiedersi: ma c'è proprio bisogno di abbattere tutto il palazzetto di Venezia? E cominciarono architetti e letterati a dire: ma proprio deve andar tutto giù? Ma come si fa ad affrontare la responsabilità in cui potrà incorrersi quando, staccando il palazzetto di Venezia, la gran torre che scende a filo sulla parete potrebbe forse trovarsi in non buone condizioni statiche? Avrete visto in proposito l'articolo del prof. Zippel, l'opinione espressa da considerevoli artisti come il Piacentini e il Moraldi, i quali ci hanno detto: ma perchè, ma come tutto il palazzetto di Venezia si deve abbattere? ma è la simmetria una ragione naturale a questo assetto? La simmetria può essere un criterio intrinseco di bellezza ad un'opera d'arte, quando per norma di concepimento o per forza di necessità vien pensata simmetrica; ma per l'assetto di una località, di una piazza, abbiamo già dovuto fare pur troppo esperienza di quello che essa vale.

Ora da questi stessi artisti sopra citati alla Commissione Reale tanto benemerita per la esecuzione del monumento a Vittorio Emanuele si è proposto di considerare se non fosse possibile limitare l'abbattimento solo al terzo arco, se non fosse possibile mantenere ancora in piedi quella parte del palazzetto che è così caratteristica, perchè si collega in modo naturale a tutto l'edificio e fa corpo con lui; se non fosse possibile salvare la responsabilità dell'Italia di fronte a tale abbattimento che potrebbe da persone o meno benevole o ispirate solo da criteri d'archeologia e d'estetica, attribuirglieli a colpa.

E del resto io credo che se il monumento non è nelle nostre mani, non per questo l'Italia deve essere meno sollecita a provvedere alla sua conservazione, perchè quel monumento è italiano. E sia in quali mani si voglia, noi dobbiamo custodirlo e proteggerlo, e non possiamo esporci alla responsabilità di un totale abbattimento senza potere affacciare a difesa d'aver osservato strettamente il limite imposto dal *moderamen inculpatæ tutelæ*. Noi dobbiamo toccarne solo quella parte che è prettamente necessario d'abbattere; e neppure un centimetro di più.

E dico questo che, se lo facciamo prima che ci si accusi, sarà una gloria per l'Italia di aver mostrato quello zelo e quel riguardo verso un monumento così importante, che le è naturale; ma non è da credere che, d'altra parte, manchino le solite accuse che non sarà facile far tacere o ribattere. Infatti in questi ultimi tempi è apparsa un'opera, promossa da un Comitato austriaco, che ha egregiamente illustrato l'edificio in tutte le sue parti, in tutte le sue relazioni storiche, secolo per secolo, e finisce al secolo decimo ottavo, quasi che volesse preparare un assalto al secolo decimo nono o al ventesimo. E cotesto Comitato, che è pur composto di eminenti storici e diplomatici e di distinti artisti, enuncia nell'inizio del volume il proposito d'intendere a conservare la memoria del mirabile Palazzo di Venezia che già sfidò i secoli, e serbarne almeno l'immagine ora che sta per essere inesorabilmente modificato.

Ora a me sembra desiderabile che anche l'Italia dimostri ch'essa si preoccupa per prima dell'importanza di questo monumento; che sia l'Italia la prima che spontaneamente ne piglia le difese e faccia in modo che l'abbattimento:

di quel monumento si contenga nei limiti strettamente necessari.

Farei, per questo, speciale premura all'onorevole ministro e all'egregia Commissione, di cercare se non è ancor possibile di salvare in parte questa grande memoria storica, coordinando meglio l'estetica della piazza che, quando fosse veramente così lasciata come certe cartoline postali accecano, darebbe un'aspetto di fredda sepolcralità a quei tre monumenti che si guardano l'un l'altro e non hanno niente di comune tra loro.

Ora, andando alla seconda parte della mozione, io farò osservazioni relativamente ai lavori che si son fatti, che si fanno e faranno per la zona archeologica.

Questa zona archeologica ha occupato da lungo tempo il pensiero del Governo e quello del Parlamento, ed è riuscita a congiungere uomini, che per le loro opinioni, per le tendenze; per le disposizioni intellettuali parevano fatti per procedere sempre separati; e li congiunse invece nel più generoso degli affetti, nel culto delle memorie della patria, nel culto della grandezza antica, che noi siamo tenuti a conservare e difendere.

Basti dunque ricordare che la prima legge relativa alla zona monumentale di Roma venne promossa insieme dal Baccelli e dal Bonghi. Quella legge era tale che stabiliva l'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma ed il collegamento di essi per mezzo di pubblici giardini nei limiti che l'articolo 2° di quella legge determinava.

In cotesta legge si cominciano a gittare i fondamenti di quell'opera di voluta tutela, ma vi si inframmischia già celato il germe di quell'equivoco di cui oggi ci pare di rilevare gli estremi portati, perchè vi si parla quantunque con la massima indeterminatezza, di giardini, vi si parla di accessi alla zona monumentale ecc. Ora la tutela della zona monumentale può avere due aspetti diversi, l'uno totalmente scientifico e archeologico l'altro affatto estetico. Parlare della zona archeologica, vuol dire tutelare le antiche memorie venute già a luce, procurare che ne vengano a luce delle nuove; vuol dire confortare le memorie acquistate con tutti i sussidi che la pratica archeologica consiglia. Le generazioni passate hanno già da lungo tempo affaticato il pensiero su quella zona; vi

hanno fissato certi capisaldi, certe coordinate, certe corrispondenze, per mezzo delle quali si può procedere, come accade nelle altre scienze, nelle quali si stabiliscono a fatica e di comune consenso tra i cultori di esse, certi punti fissi per andare poi innanzi. Ogni disciplina ha così i suoi speciali cardini, i suoi criteri, le sue consentite ipotesi; e non si può credere che questi cardini, queste coordinate, si possano spensieratamente togliere alla sola archeologia.

C'è poi una parte sentimentale, una parte di bellezza, che par s'inerpichi e domini le rovine, la quale va pur essa rispettata, fino a che i due criteri diversi, lo scientifico e l'estetico, non si attraversino, non si facciano scambievolmente ostacolo.

Ora è accaduto che a quest'opera di tutela della zona archeologica si son accinte persone animate dalle migliori intenzioni. Non si può dubitare punto dell'opera che ha prestato col favore, col consiglio, coll'energia sagace il ministro Baccelli. Il Pantheon è stato da lui riannunziato, il Foro richiamato a vita, ed anche rispetto alla passeggiata archeologica egli ha spinto a tracciare piani, vie, strade, con costanza opportunissima.

Ma cotesti piani sono stati condotti con un concetto archeologico od estetico? Chi li ha preparati? Chi li ha discussi? Chi li ha approvati? I morti citati in causa non possono rispondere; i vivi protestano.

Quando la prima volta venne proposto l'assetto di questa zona si accettò da alcuni il criterio di conservarla immune da quelle violazioni che ne sarebbero potute derivare, sia dalle costruzioni per usi industriali, (che pur sarebbero potute sorgere nelle vicinanze), sia da altre molestie della vita giornaliera. Parve che il concetto di sottrarre ai pericoli della speculazione quella zona fosse tanto alto e tanto grande che non occorreva venissero li per li esaminate altre particolari condizioni.

D'altra parte venne anche considerato che la spesa ingente avrebbe ritardato necessariamente l'opera divisata, per modo che, fissata la massima, l'esecuzione si sarebbe rimandata poi alle calende greche. I particolari non vennero vagliati. Fu rispettata la questione di massima che rese la tranquillità agli archeologi e lasciò il campo aperto agli eventi futuri.

Ora il Baccelli, al quale non manca nè acume,

nè perseveranza, non lasciò mai trascorrere occasione perchè nuove disposizioni di legge venissero a confermare la prima sanzione data dal Parlamento a questa zona. E colse destramente anche l'opportunità di queste feste nazionali, perchè nella capitale del Regno, invece di spendere in varie opere effimere il denaro, venisse invece fatto un passo innanzi nella sistemazione di questa zona, che diventò la passeggiata archeologica. Lo Stato assegnò un fondo cospicuo: sei milioni. Una Commissione Reale venne nominata allo scopo di eseguire questa sistemazione.

Non sto a ripetere come la Commissione Reale cominciò a funzionare e come essa fu composta. Dirò soltanto che in questa Commissione chi rappresentava la parte archeologica era il comm. Giacomo Boni, i cui meriti son conosciuti da tutti, e la presenza del quale al Ministero della pubblica istruzione era malleveria che l'opera sarebbe stata condotta degnamente. La Commissione era presieduta dal Baccelli, rappresentante del comune di Roma; il commendator Rocco del Genio civile, rappresentava il ministro dei lavori pubblici; l'avv. Mercadante, ispettore superiore del tesoro, rappresentava il Ministero del tesoro; l'ing. comm. Vignali, capo ufficio tecnico di finanza, rappresentava il Ministero delle finanze.

Tutto ciò dava le maggiori garanzie sotto i singoli rispetti amministrativi. Ma l'elemento archeologico era troppo poco rappresentato e se oltre a ciò, non vogliamo prescindere dai fatti, non possiamo disconoscere che le relazioni tra la Presidenza e gli altri membri della Commissione, erano come di subordinato a preposto, non erano da pari a pari.

Ora accadde questo: che l'elemento archeologico si sentì inceppato, tratto per una via che non era la sua, esposto a responsabilità che gli eran gravi. Ne trapelò la notizia in pubblico. Ne dà sentore la stessa relazione della Commissione Reale, che quest'oggi appena mi è riescito conoscere. D'altronde quello che si vedeva in fatto allarmava già gran parte della cittadinanza, quella parte che si occupava della storia e dell'archeologia, quella parte che frequentava il foro, le sue adiacenze, la via Appia.

Quando apparvero questi fatti la preoccupazione pubblica non si frenò.

Si spianavano enormi aree, si livellava tutto

quel campo vasto che il tempo aveva foggato con irregolare varietà ma con armonia mirabile: e tutto quello che già aveva formato cardine, punto fisso, oggetto di attrazione, di calcolo, di rispetto per gli archeologi cadeva. Un muro segnava la località dove era la Porta Capena, che costò già gran travaglio a riconoscere. Ebbene quel muro è stato distrutto; quello che la dinamite non potè far saltare il piccone spianò. Una cappella all'angolo di via dei Cerchi dava memoria di santa Lucia in Septizonio come fu posto in sodo con buoni argomenti da un egregio archeologo, il Bartoli, e questa cappella è scomparsa. E pare fosse naturale che scomparisse perchè non rappresentava un monumento classico. Ma donde questo preconconcetto cronologico? ma quali sono i monumenti, la cui memoria non sia preziosa in quell'area? Qualche volta un monumento medioevale si è assiso sull'antico, ed altre volte il monumento antico ha lasciato la sua tradizione impercetta o involuta nei nomi volgari. Sappiamo che i possessi di Iacopa dei Frangipani chiamata dei Sette Soli, ricordarono l'esistenza del Settizonio di Settimio Severo: sappiamo che il nome volgare di Magnanapoli ci dà tuttora memoria dei *Balnea Pauli*. Ora, è giusto modificare, alterare, distruggere le condizioni di un suolo, dove i pensatori di tutto il mondo sono convenuti per ricercare antiche tracce della vita romana? È quando dico vita romana, non intendo fermarmi solo all'età classica, poichè credo che non ci siano età da disprezzare, perchè la vita dei popoli è continuativa, e tanto è prezioso un avanzo che delucida un passo di Svetonio, quanto uno che rischiarava un brano del *Liber pontificalis*. E in fatto di pregi artistici, i pregiudizi cronologici non hanno importanza.

Chi può credere che un edificio bellissimo, degno di tutto il rispetto degli artisti, e di chiunque sente l'arte, se costruito nel 1836 può essere abbattuto, solo perchè è nato nel 1836? E questa è la condizione del viale di S. Gregorio. Questo viale, non soverchiamente largo era meraviglioso, perchè ottimamente tracciato, concordava egregiamente con tutte le condizioni circostanti dei luoghi, e la cresciuta alberata, lo rendeva ombrato, ben fiancheggiato e bello; bastava a reintegrare lo spirito, vinto dalla dolce malinconia dei luoghi. E noi ve-

dremo là sorgere invece un vialone immenso per cui l'Arco di Costantino rimpiccinerà somigliando forse all'Arco dell'*Etoile*.

È una soddisfazione questa?

Ho già detto che Porta Capena, ed il fornice della Marcia, che le corrispondeva e nel medioevo fu detto l'*Arcus stillans*, sono andati all'aria. L'elegante palazzina dei Boccapaduli, cognita col soprannome della Vignola, quella che nella recente relazione giuntami ieri della Commissione Reale, seccata pel rumore che si è fatto da tutte le parti per l'abbattimento di quella elegantissima palazzina, si chiama « la stucchevole Vignola », è stata distrutta! Vuol dire che la Commissione Reale sente più fastidio dalle osservazioni che le giungono, che soddisfazione di conservare un monumento degno.

Ora questo stato di cose non può non preoccupare chi ama il suo paese e ne ama le memorie, come ne ama la vita. L'Associazione fra i cultori di architettura, scrisse, quando vide questi fatti, al Presidente della Commissione Reale; ma non ebbe risposta. Presentò allora un voto al ministro dell'istruzione pubblica, che promise prenderlo in esame; e certo la Commissione generale per le antichità e belle arti si occupò dei lavori per la passeggiata, ma con scarso risultato. Dall'Associazione e dalla stampa l'agitazione salì al Parlamento; ed allora l'on. Guicciardini, ora ministro, che mi duole non sia presente, presentò una interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica, ma la Camera prese le vacanze estive tre giorni dopo e l'interrogazione non fu mai svolta.

Alcuni autorevolissimi membri del Consiglio superiore di antichità e belle arti chiesero al ministro che il Consiglio stesso fosse straordinariamente convocato, per esaminare e dare parere sui lavori della passeggiata. Ma il Consiglio non fu convocato, anzi nella sessione ordinaria di novembre l'argomento della passeggiata non fu messo all'ordine del giorno, non ne fu più parlato.

Sembra così che la Commissione si senta autonoma, del tutto indipendente da qualunque autorità amministrativa. Se non che, in questi ultimi giorni, pare che, d'iniziativa del ministro della pubblica istruzione, qualche cosa si sia fatto perché lo Stato riassuma ancora quelle responsabilità che non può alienare e perché il male abbia ragionevole rimedio.

Infatti, per quello che si dice nei brani della relazione della Reale Commissione, il ministro avrebbe interpellato il Consiglio di Stato, e questo avrebbe riconosciuto che il Ministero deve ancora occuparsi della materia, ed ha ancora una responsabilità, non ostante la costituzione di una Commissione Reale esecutiva.

I desideri di una gran parte degli archeologi (che sono le persone che nella questione dovrebbero parlare con maggior competenza), sono limitati; essi desiderano che veramente il giardino si faccia, ma che quel giardino non abbia le proporzioni di un *boulevard* sterminato, che non sia nulla di parigino; che si rispettino le condizioni realmente essenziali alle ricerche della scienza e della archeologia; che si seguano le tracce della rete stradale antica, ripristinandola dove nell'assetto recente fu trasformata o alterata, e riconducendola all'antico livello, per guisa che la sistemazione della passeggiata archeologica venga subordinata unicamente al vantaggio dei monumenti che essa contiene.

E qui possiamo anche di gran cuore accedere all'idea dell'onor. Baccelli, il quale sente la necessità di curare essenzialmente la questione igienica; e se ci sono acquitrini o acque stagnanti, si potranno asciugare o indurre a scorrere; ma dove s'incontri il ruscello dell'acqua Crabra o il fiumicello Almone, noi non dovremo né coprirli, né dissimularli, perché altrimenti non ravviseremmo più località care e sacre a chi s'interessa della storia, delle tradizioni dei riti antichi di Roma. Noi dovremo render salubri le plaghe, ma non, come diceva Platone, render politico Esculapio, Non potremmo veder con piacere alterazioni sostanziali, che mutino le condizioni di luoghi che hanno fatto pensare i nostri maggiori pensatori italiani, i maggiori pensatori stranieri.

Non possiamo dimenticare che il nostro Carducci, dinanzi alle Terme di Caracalla, si sconsigliava della piccolezza della generazione presente, e si raccomandava alla febbre, alla dea Febbre, perché tenesse lontani coloro che potessero deturpare o non intendere quelle mute ma sguardanti e rimproveranti grandezze:

Febbre, m'ascolta. Gli uomini novelli
quinci respingi a lor picciole cose:
religioso è quest'error; la dea
Roma qui dorme.

La dea Roma qui dorme, ma speriamo che su di essa l'Italia vegli, ed a questo mi conforta l'opera del ministro, il quale, prima di rispondere alle domande dei due rami del Parlamento (che si sono fatti eco della pubblica opinione), qualche cosa ha già fatto. Prima, la nomina del prof. Lanciani al posto del Boni dimissionario. Ora il prof. Lanciani è di tale competenza in questa materia, che il suo parere non può non affidarci. Ma io chiedo dal ministro l'assicurazione che il prof. Lanciani, entrando nella Commissione, vi entri per rappresentare tutti gli interessi dell'archeologia, e non un semplice quinto della Commissione stessa; perchè quattro voti potrebbero essere contro lui, se egli non potesse far prevalere gli argomenti dell'archeologia.

Chiedo al ministro che i Corpi consulenti, quando il prof. Lanciani lo creda opportuno, i Corpi consulenti del Ministero autorevolmente intervengano, quando si tratti di modificare il suolo, che vogliamo vivificare, coi lavori che l'odierna Italia vuol compiere, non per tramutare od abbattere, ma per mostrare la riverenza che ha alle grandezze passate.

Io credo che penetrandosi di questo ordine d'idee, in questo momento in cui il Ministero ha fatto opera virile la Commissione farà cosa degna secondandone gl'impulsi.

Non dubito che il ministro si compiacerà di rassicurare il Senato; e, dove la mia parola non è giunta, i miei colleghi sapranno sostenermi, per ottenere che un'opera, come quella che l'Italia richiede, non sia tramutata in un grande sterro e in una livellazione occasionale. (*Approvazioni*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Io ringrazio l'onorevole Tommasini delle cortesi parole che egli ha avuto verso il ministro, e lo ringrazio del pari di quelle non meno cortesi che egli ha avuto verso la Commissione che è proposta all'esecuzione della legge per la zona archeologica; l'una e l'altra espressione mi persuade che nel senatore Tommasini e nei suoi colleghi interpellanti, come nel ministro che risponde, è la stessa speranza, anzi lo stesso proposito, che si compia l'accordo fra ministro e Commissione, e si proceda all'esecuzione di

questa opera che, tale come è, o meglio come sarà, credo che potrà rispondere e agli intenti della legge, e alle speranze del Senato.

Ho voluto immediatamente esprimere questo pensiero perchè fosse tolto un equivoco, credo, tanto sugli intendimenti degli interpellanti, come su quelli del ministro. Ed ora, prima di entrare in questo spinoso argomento, mi occuperò dell'altro che riflette la sistemazione degli accessi al monumento di Vittorio Emanuele, e sul punto speciale del palazzetto Venezia; e dirò anzitutto che il ministro della pubblica istruzione sull'argomento non ha molto da dire. Esso non è direttamente incaricato dell'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione del palazzetto di Venezia, nè, in genere, di tutto quanto riflette il monumento al Gran Re. Di tali opere ha la soprintendenza il collega dei lavori pubblici (che certamente vorrà egli pure dare al Senato tutte le spiegazioni che possono essere necessarie); ma il ministro della pubblica istruzione deve dire che, per quanto lo riguarda, ebbe dal ministro dei lavori pubblici completa comunicazione, a suo tempo, di tutti i piani che si riferiscono alla sistemazione delle vicinanze del monumento a Vittorio Emanuele. E così ebbe comunicazione dei piani che interessavano specialmente la sistemazione della via Cavour, la quale, come il Senato sa, ha grande importanza nel suo eventuale prolungamento, per le attinenze che può avere con lo scoprire o coll'intombare o anche danneggiare i resti degli antichi fori imperiali, di Traiano e di Nerva, in gran parte ancora coperti, e col liberare o no il monumento a Vittorio Emanuele da quante, diciamo così, poco decenti, o da vicinanze che possono essere in completa disarmonia colle linee del monumento.

Su questo punto il Ministero ha sottoposto al parere del Consiglio superiore di archeologia e belle arti i progetti che gli sono stati presentati, e ne ha avuto parere di provvisoria approvazione. Ma nulla di definitivo può stabilirsi, perchè, per quanto sia bene conosciuta nelle sue linee principali la topografia dell'antica *Urbs* (specialmente da quello che risulta dalle memorie storiche, dagli elementi lapidari, da tutti gli scavi fatti) e si sia fatta, si può dire, una pianta dell'antica città, sempre però una sorpresa, uno spostamento, un cambiamento di una linea, di quanto le induzioni ave-

vano fatte stabilire in certo punto, può portare la necessità di modificare il piano pre-stabilito.

Si è quindi data una approvazione provvisoria a quegli accessi, salvo, nell'opera definitiva, di determinare, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, le linee da seguirsi.

Veniamo al palazzetto di Venezia.

E mi perdoni il senatore Tommasini se gli rispondo apertamente che non sono affatto del suo parere nel senso che, oramai, al giorno di oggi, non credo opportuno un cambiamento. (*Applausi vivissimi*).

Credo che potrà più ampiamente rispondere il ministro dei lavori pubblici in proposito, ma io debbo rammentare che anche su questo punto tutte le autorità ufficiali dell'archeologia e dell'arte sono intervenute e hanno esposto i loro pareri a loro tempo; e quando i Consigli archeologici e i pareri degli artisti hanno chiesto a gran voce che sparisse la quinta del palazzetto di Venezia, la quale avrebbe conturbato la grande visione del monumento del Sacconi che si considerava come espressione dell'arte moderna (e si avveri il desiderio e l'augurio nostro che sia veramente una grande e nobilissima espressione dei gusti a cui si ispira l'arte moderna), nell'intento di presentarlo intero alla visuale che viene dal Corso, si è domandato a gran voce allora di estirpare quell'aggiunta del palazzo Venezia, che pure aveva un interesse artistico suo, e che, più ancora, ci era cara per il cumulo delle memorie che hanno reso tutto quel palazzo, si può dire, come l'avevano creato i tempi, una cosa che, per quanto creata in più tempi, è divenuta storicamente e sentimentamente organica; sicché noi eravamo abituati ad amarla così.

Ma dovevamo pure rinunciarvi, e tolto oramai, da tutte le usate cautele, ogni scrupolo in proposito, sorge ora, proprio quando nell'interno esso è già abbattuto, quando il Senato può vedere qual cumulo di calcinacci si rovescia ogni giorno dalle finestre, quando oramai non vi sono che le esterne pareti, sorge ora uno scrupolo postumo a suggerire nuovi e forse, chissà, se in tempo fossero venuti, possibili e diversi adattamenti che risparmierebbero una parte del palazzetto. Ma certo è che se non vogliamo far dire delle cose nostre che « a mezzo novembre non giunge mai ciò che in ottobre si

fila », noi dobbiamo oramai proseguire l'opera e lasciare che appieno si compia tutto ciò che è stato da tutti i consigli approvato, ciò che l'opinione pubblica ha voluto; che gli artisti hanno richiesto, lasciare, dico, che sia compiuta la demolizione dal lato della piazza Venezia, ricostruendo quel palazzo pietra a pietra dall'altra parte. Nè si dica che questa ricostruzione pietra a pietra non sia possibile e non possa andare all'anima l'impressione sentimentale e alla mente l'impressione storica che dava il primo edificio. A Ravenna e a Pisa, salvo errore, e non occorre nominarli, sono diversi gli edifici che furono ricostruiti così, spostandoli, per le esigenze edilizie, dal loro luogo: ed oramai nessuno può dire che ci si accorga della ricostruzione fatta ed avvenuta. È dunque ormai postumo lo scrupolo, eccessivo il rimpianto che ora se ne eleva.

Di questo risvegliarsi della coscienza artistica tutti possiamo tuttavia essere contenti, ma debbo anche dire che la esagerazione non è senza inconvenienti. La coscienza artistica di molti nel nostro tempo si è fatta assai più nervosa e vorrei dire alquanto nevrastenica come la nostra gente più raffinata; e patisce e soffre, per così dire, non solo l'urto, ma anche il solletico e si abbandona talora ad eccessi sentimentali che sono ancora scrupoli artistici, ma rasentano già quello che con frase barbarica, ma espressiva e moderna, fu detto *snobismo*. E si dà a questo snobismo una portata e nome grande di sentimento artistico che può essere vero in talune nature ipersensibili, ma che spesso è affettato e nella massa anche non sfornita di senso artistico non si può elevare a tanta importanza da chiedere di soffocare le esigenze della vita moderna che sono legittime e le esigenze dell'arte moderna che debbono pure valere anche di fronte alla bellezza dell'antica, se e quando al paragone le superino.

Così di fronte all'importanza moderna del grande monumento a Vittorio Emanuele II ed alle necessità che esso possa essere giudicato nella sua visione intera prospettica a grande distanza, diminuisce, fino a sparire, l'interesse speciale che possa esservi non a conservare, ma a trovare il palazzetto Venezia piuttosto collocato in uno che in un altro punto a lato del grande palazzo di papa Paolo Barbo.

Ecco perchè, allo stato attuale delle cose, il

ministro dell'istruzione pubblica non si sentirebbe di rivolgersi al suo collega e dirgli: sospendete l'abbattimento più che a mezzo ormai compiuto e non per ritornare all'antico, che più non si potrebbe, ma solo per fermarci piuttosto alla terza che alla quarta arcata del palazzetto. E oramai quando di questo palazzetto quasi tutta la nervatura dovesse scomparire e non dovesse rimanere che ciò che oltrepassa la terza arcata, si dovesse chiedere un plebiscito al sentimento artistico del popolo (così come fece Guido Baccelli per la facciata della cattedrale di Firenze) io credo che il popolo di Roma risponderebbe: meglio vedere l'intero palazzetto riprodotto, piuttosto che vedere una leggiera quinta lasciata a fianco della piazza. (*Bene, bravo*).

In questa condizione io non posso dunque aderire alla preghiera del senatore Tommasini.

Passiamo ad un altro argomento: alla zona archeologica; argomento più grave e nel quale certo gli scrupoli messi innanzi hanno una base o almeno una parvenza di base assai più grave. Ma anche lì mi permetta il Senato che io lo richiami (e i suoi membri sono tutti meno giovani di me o quasi) alla memoria di fatti che ricordo io stesso, come se fossero documenti presenti.

Anche i sentimenti artistici delle nazioni hanno la loro moda e i loro rivolgimenti. Trenta o quarant'anni fa l'idea di collocare delle rovine in un ambiente, dirò così, romantico, di paesaggio inglese, era la soluzione più gradita a tutti, quella che, in certo modo, al sentimento sia pure ipersensibile, recava la miglior soluzione. Forse di questo stato della pubblica opinione si risentì ancora, nel 1887, la prima legge che riguardò la zona archeologica, legge dovuta all'iniziativa di Guido Baccelli, associata all'iniziativa di Ruggiero Bonghi, iniziative che pure non si potrebbero vedere associate da una parte dal culto della romanità illuminato da una larga scienza, dall'altro da una profonda dottrina illuminata da un'alta poesia e da una filosofia che spazia su tutti i campi. (*Approvazioni vivissime*).

Queste due personalità così ingegnose e così armoniche nei loro diversi aspetti, Guido Baccelli (fino a ieri disperditore, dirò così, delle scorie che circondavano il Colosseo, liberatore del Pantheon dalle casupole addossatevi, e degno

chirurgo di quel monumento per l'operato taglio delle famose orecchie d'asino del Bernini, esumatore di tanta parte del Foro, che prima colle emergenti colonne non faceva che far desiderare le grandi bellezze e le grandi memorie storiche che ora possiamo leggere all'aperto), Guido Baccelli e Ruggiero Bonghi, queste due personalità si riunivano, trentatre anni sono, per chiedere una legge che creasse intorno a Roma, nella parte meridionale, una zona di rispetto per l'archeologia, per gli scavi futuri, ma che intanto assicurasse la conservazione dei monumenti presenti ai quali dovevano essere collegati per mezzo di pubblici passeggi e di pubblici giardini, e la legge venne e creò una Commissione che doveva formare il piano da seguirsi. Quella Commissione formulava il piano e quel piano segnava (cosa che adesso il senatore Tommasini, annuente forse l'opinione pubblica, potrebbe chiamare mostruosa), dal Palatino alle Terme di Caracalla, un grande viale. E questo viale enorme dritto, che doveva essere largo cento metri, riceveva pure qui in Senato il battesimo di Tullo Massarani, relatore della legge che quel piano approvava, ed egli era pure letterato ed artista eminente che sentiva l'arte e la sentiva in tutte le sue più alte manifestazioni, e pure non poteva che rispondere a quello che era anche per lui il concetto dell'ora e la soluzione che in quell'ora sembrava la migliore.

Nel 1887 tutti trovavano che il grande viale di 100 metri era la soluzione più naturale, (intorno ad esso si doveva evidentemente livellare il terreno), e si parlava così anche perchè si riteneva che, livellando le ondulazioni e assodando il terreno, si evitassero le acque stagnanti e si bonificasse la località malsana.

E, ricordare l'apostrofe data alla Febbre invocata a tutela del religioso orrore del luogo dal Carducci sta bene, ma io non so se la penserebbero così i numerosi igienisti che siedono qui in Senato. E sotto questo aspetto può anche alla invocazione di Carducci farsi qualche modificazione imposta dalla vita moderna e desiderare che, non la dea Febbre, ma i custodi dei monumenti della pubblica istruzione vigilino intorno a questa zona archeologica.

In questa condizione di cose allora si tracciò il gran viale. Venne poi la legge del 1898 e non tracciò più che un solo perimetro, un perimetro più ristretto per la zona archeologica,

giacché si comprese che non sarebbero bastati 50 o 60 milioni nonché ad esumare i resti degli antichi edifici, nemmeno ad espropriare i terreni che erano compresi nella zona stessa. E allora, essendo venuto il periodo della parsimonia, anzi, peggio, quello dell'economia fino all'osso, la zona archeologica si restrinse in un perimetro assai più limitato, segnato nella pianta con una linea rossa e non si parlò più di quel vasto piano. Venne dunque la legge del 1898, e anche i fondi da essa assegnati furono spesi non a espropriare, ma a scavare il Foro. Furono però spesi bene. Furono 900,000 lire che ci diedero la vista della Basilica Giulia, che ci diedero la vista dei Rostri, e con tal somma fu rotto l'Acquedotto del Valadier e si scopersero gran parte del Tabularium, si liberò la Casa delle Vestali, tutte escavazioni che costituirono il principio della gloria del Boni, che le diresse in quell'ora, al quale, così come a Guido Baccelli che quelle esumazioni aveva voluto, molta parte va data di onore.

Si ebbe così la vista di grandi resti, l'evocazione di gloriose memorie. Ma quando si pensò, dopo ciò, alla restante zona archeologica ed alle espropriazioni per i bei viali di passeggio, si vide che non vi erano più denari. Passò così qualche anno e venne il 1907, periodo (permettetemi la frase forse un po' volgare) delle vacche più grasse; e in quella occasione si misero finalmente sei milioni a disposizione per le opere necessarie per questa zona archeologica. Ma sei milioni per tali opere sono poca cosa; se volessimo veramente espropriare tutto ciò che nella zona archeologica si comprende, e specialmente il Circo Massimo, sarebbero molto lontani dal bastare.

In questa legge del 1907, al pari che in quella del 1898, non si parlò più del piano delle vie e viali interni, ma si disse che una Commissione speciale, nominata dal ministro della pubblica istruzione, d'accordo col municipio e con gli altri Ministeri interessati, avrebbe avuto la cura di preparare i piani e di eseguirli, come legittima rappresentante e del Governo e del municipio di Roma. Bisogna infatti ricordare che i denari figuravano quasi dati al municipio poiché erano dati colla legge per Roma.

Da tali straordinarie facoltà nacque presto ciò che doveva nascere, cioè un conflitto, prima latente, e poi acuto tra il Ministero e la Commissione.

Nella Commissione, era rappresentante degnissimo, come bene fu detto dal senatore Tommasini, del Ministero della pubblica istruzione il comm. Boni. Ma naturalmente, come ciascuno tende ai suoi amori naturali, così il Boni, ormai insigne archeologo, tendeva essenzialmente agli scavi, e quindi volentieri, così dicono i verbali della Commissione, o almeno senza protesta, lasciava che si pensasse dai colleghi anche ai viali ed alle altre soluzioni, ma, egli, essenzialmente mirava a liberare le basi dell'arco di Costantino, a rimettere in luce la Curia Massima che costeggia il Foro, credo presso l'Arco di Settimio, in vicinanza del cosiddetto Carcere Mamertino, e a liberare completamente anche il tempio di Antonino e di Faustina, che da un fianco del Foro innalza le sue colonne tentatrici a scavi nuovi e promettenti. Era senza dubbio un nobile scopo.

Ma però questo non era nel concetto della legge, che invece evidentemente non voleva gli scavi. Onde il Boni, che riteneva che questi dovessero essere leciti, sperava e credeva, nelle adunanze della Commissione, che fosse intendimento del ministro della pubblica istruzione che si facessero questi scavi. Il mio predecessore aveva invece scritto una lettera al Presidente della Commissione, onor. Baccelli, vietando anche i semplici scavi, (che erano stati cominciati dalla Commissione alle basi dell'Arco di Costantino), dicendo: « gli scavi non sono permessi dalla legge ».

In queste condizioni si comprende il ritiro del comm. Boni, poiché egli vedeva che non vi era più ragione per l'opera sua, non essendovi più la speranza di poter condurre alla luce, ammirato da tutto il mondo civile, e specialmente da quello archeologico, qualche antico gioiello che sappiamo sepolto, ma di cui i nostri occhi non possono ancora godere. Ciò, ripeto, spiega le dimissioni del comm. Boni.

• Ma intanto il conflitto sorgeva più acuto tra la Commissione e il Ministero.

La Commissione credeva che vigesse ancora il piano antico, segnante il viale di 100 metri, tra il Palatino e le Terme di Caracalla; e cominciava, per attuarlo, sterri e spianamenti, abbatteva qualche pianta e qualche edificio. Però presto, ispirandosi già a più moderno concetto, restringeva questo viale a 60 metri, e così restringendolo, posso dire che preparava

la anche più ridotta soluzione che parmi ora la Commissione già veda di buon occhio e che il ministro certo incoraggerebbe. Essa cioè sostituirebbe ai controviai di questo gran corso, delle liste verdeggianti o fiorite, riducendolo ancora di 20 metri in realtà e non cingendolo di rigidi filari di alberi, ma rendendo, per così dire, un po' simbolica l'alberatura costituita da gruppi di arbusto. In queste condizioni in realtà a meno di 40 metri si ridurrebbero i viali che anticamente erano di 60.

Ma, tornando al conflitto, dirò che esso sorse appunto da ciò che la Commissione si riteneva indipendente più che autonoma nella formazione ed esecuzione dei piani per le strade, viali e adattamenti nella zona o passeggiata archeologica. Mentre si discuteva su ciò furono dunque abbattuti taluni alberi e muri ed edifici di varia importanza per cura della Commissione, e fu livellato il terreno in vicinanza di questo viale. Ma furono proprio commessi tutti quei delitti che la sensibilità artistica più tenera ha attribuito alla Commissione? Non credo. E non tutti quelli che furono commessi, se delitti si potessero chiamare, sono tali che non si possa ad essi riparare. Principale tra questi il cosiddetto abbattimento della casa prima detta del Vignola, poi soltanto la Vignola, che ha linee nel pianterreno (forse l'unica cosa di antico che fosse rimasto) veramente artistiche. Ma si vede bene che il piano di sopra non era che una costruzione posteriore dove furono adattati degli stipiti di finestre antiche; ma i muri erano lesionati e rotti ed in molte parti strapiombati. Questa Vignola, che era bella veramente, fu demolita, è vero, ma sarà ricostruita per diventare, non un fienile com'era ora, ma una casa di custodi nelle vicinanze.

Per molte altre demolizioni che furono imputate alla Commissione come un delitto si conobbe la buona fede di quegli che imputavano il delitto, ma nello stesso tempo la innocenza della Commissione. Le hanno appioppato l'accusa, fra altro, di aver demolito una chiesetta o cappelletta, che si dice esistesse, ma che certo non esiste più colà da 300 anni almeno; e furono gabellati, pare, per ruderi preziosi certe supercostruzioni volgari che non risalivano al di là di 200 anni. Le hanno attribuito di aver demolite delle mura antiche presso porta Capena con la dinamite, ora invece la cosa pare fosse

in questi termini: si erano lasciati ad un proprietario i materiali di demolizione di certi antichi edifici, e tra essi correivano questi antichi muri dell'epoca repubblicana, che anche i profani distinguono negli edifici della Roma antica, perchè la costruzione dell'epoca repubblicana dicesi si effettuasse per lo più a grandi prismi di pietre mentre nelle opere dell'impero dominano i materiali laterizi: fu dunque trovato questo muro antico e vi fu forse, pare, chi per un momento pensò a demolirlo con la dinamite, ma non lo fece, perchè la Commissione fermò in tempo le cose, sicchè non si può imputare alla Commissione quello che non è avvenuto anzi che essa avrebbe impedito. Quello che avvenne, e sul quale ora è inutile discutere, poichè, se anche non lo si trovò ben fatto, non è riparabile e del resto non ha poi somma importanza, fu lo spianamento del terreno. La varietà delle ondulazioni del terreno, che in molta parte fu spianato e ridotto ad un piano regolare, a molti poteva piacere e parere più piacevole e bella, era desiderevole che questa ondulazione rimanesse; ma non credo che il Senato, nè il Parlamento tutto, possa volere che siano rifatte ora le ondulazioni che non ci sono più. In queste operazioni furono abbattuti 25 o 30 alberi, ma, in cambio di questi pochi alberi, per quanto antichi, la Commissione ha promesso che saranno piantati in quelle zone 7000 alberi, e tutti di essenza religiosamente antica, cioè lauri, pini, lecci, piante insomma che fossero nella flora riconosciuta degli antichi tempi romani, estirpando qualunque esotica pianta, mentre invece ora taluni artisti sono giunti a deplorare anche il taglio di qualche robinia, albero che gli antichi certo non veneravano. Così stando le cose, io credo che non si debba esagerare e parlare di danno irreparabile, di devastazione.

Paolo Ferrari, che era un uomo d'ingegno, ha scritto: « Non esageriamo mai nulla; nemmeno il pudore », ed io dico: non esageriamo mai in nulla, nemmeno nella venerazione archeologica e nel sentimento artistico, non esageriamo poichè dal culto arriveremmo alla superstizione. Non vorrei quindi che avessimo la superstizione dell'albero, o la superstizione del rudero. Tutte le nostre gloriose antiche memorie e i segni che ne rimangono, e gli archi e le colonne e le mura che attestano le nostre glorie

più belle sono altamente rispettabili e credo che nessuno le rispetti più profondamente dell'attuale ministro della pubblica istruzione. E, per procedere su questo sacro terreno con somma venerazione e prudenza, egli ha creduto suo dovere di vedere bene gli atti, e vedere proprio se questi poteri per i quali la Commissione voleva senza controllo, o quasi, preparare i piani ed eseguirli, nel senso che non intervenissero nemmeno dal Ministero una visione od una approvazione; vedere insomma se questi supposti poteri quasi assoluti fossero veramente concessi dalla legge. E siccome c'era una lettera, molto meditata come tutte le cose sue, una lettera acuta, chiara e perspicace dell'on. Giolitti, allora presidente del Consiglio, che dettava e precisava al mio antecessore, in certo qual modo, l'interpretazione che il Ministero dell'istruzione pubblica doveva dare all'argomento, io non ostante la deferenza che potevo professare per tale personaggio e per la sua autorevolissima opinione, non ne ho avuto la superstizione ed ho sottoposto al Consiglio di Stato tutta la questione. La Commissione aveva detto: È incostituzionale il regolamento che sottopone i miei piani all'approvazione del ministro.

Il Presidente del Consiglio diceva: il regolamento non è anticostituzionale, però deve interpretarsi in questo modo: che la Commissione prepara i piani, il Ministero approva, ma approva col solo concetto che i piani non sfuggano dalle linee segnate dalle leggi passate; ed allora diventava sempre arbitra la Commissione di far ciò che le piaceva, purché rimanesse entro il perimetro. Bisognava che la Commissione uscisse dal perimetro perché il Ministero avesse ragione di intervenire: così parlava in sostanza quella lettera o, almeno, si poteva interpretare così.

Sottoposi allora la questione al Consiglio di Stato, il quale pochi giorni sono diede il suo parere e in sostanza, ritenendo eccessiva la pretesa della Commissione, trovò regolare l'interpretazione data dal Ministero chiedendo di dover approvare i piani, e in sostanza poi ha detto: « Non si può in tale materia (tanto più di fronte alle leggi generali) rinunciare alle responsabilità del Ministero per l'approvazione dei piani, tanto più in quanto possano toccare specialmente opere di archeologia. Però, ha anche aggiunto, il Ministero non può esercitare la sua azione che avendo presenti gli intenti

segnati dal primo articolo della prima legge (che è quello di riunire con giardini e passeggiate i monumenti della zona meridionale), e non può esercitarla, che cercando di accelerare il termine di esecuzione; e non in certo modo di intralciarlo al punto in cui si trova ».

Per quanto anche tale parere sia alquanto nell'ultima parte non dirò sibillino perché, per quanto sia il rispetto all'antica Sibilla, non vorrei paragonare il nostro Consiglio di Stato, ma alquanto elastico, il ministro lo accoglie per intero ed intende di mettersi nei limiti di questo parere; ma ha inteso, e intende, e confida di procedere pienamente d'accordo con la Commissione. Esso confida pienamente nell'amore per la sua Roma, e per l'arte e per l'archeologia, di Guido Baccelli e dei colleghi che lo circondano; confida poi pienamente nella scienza e sapienza archeologica dell'illustre Lanciani (che di pieno accordo tra Ministero e Commissione, anzi richiesto dalla Commissione, per quanto fosse già *in pectore* del Ministero) fu nominato per sostituire il Boni. Nessuno meglio di lui (e lo ha riconosciuto il senatore Tommasini), che è autore della *forma urbis*, può assicurare che non saranno né intombati monumenti antichi, né messi in condizioni di essere danneggiati. Intombati intanto no, perché per livellare questa valle Capena fu tolto in media un tratto di tre metri di terreno, e quindi, se l'aritmetica non è una opinione, i resti notevoli di monumenti che si trovavano in media, pare, a sette metri e più di profondità, sono di quattro metri più vicini al suolo di quello che fossero prima; quindi in condizioni più facili per scoprirli in tempi più opportuni di quello che fossero prima.

Non è certo l'inghiottitura di una strada, che non sarà nemmeno destinata a grande transito, ma a semplice passeggiò, che vieterà domani di scoprire, di tagliare e vedere quello che ci sia.

Se verranno epoche più favorevoli agli scavi si potranno scoprire senza grande difficoltà gli avanzi di basiliche o di edifici; ed io spero così di poter rispondere alla fiducia che il senatore Tommasini, e i suoi colleghi, hanno manifestato nel loro ordine del giorno, e di potervi rispondere operando, col mezzo dei miei rappresentanti in seno della Commissione, e di pieno accordo con la Commissione stessa.

Sono ormai inutili i rimpianti del passato, se fosse stata migliore cosa non abbassare un monticolo di terreno o non abbattere una pianta in determinati luoghi; se mai fosse stato meglio il lasciare la casa della Vignola dov'era, che il ricostruirla un po' più là. Certo nulla di grave, anche per dichiarazione del Lanciani, nulla di deplorabile è avvenuto.

Io mi auguro che la sistemazione della zona, anche se pianeggiante, risponda, per disposizione d'alberi, per combinazione di strade, per giacitura di tutti i punti di vista, per varietà di prospettiva, a quelle che sono ora le vedute dominanti dei cultori dell'archeologia e dei monumenti.

Ma forse vi saranno anche nell'avvenire degli esteti raffinati e dei sentimentali, che in qualunque tempo troveranno che qualche opera nei nostri tempi non ha risposto alle loro esigenze. Gli è che le opinioni anche dei dotti cambiano di tanto in tanto, e questo è progresso; gli è che le opinioni degli artisti anche esse mutano, e questo è ancora progresso; gli è che i savi partono talora da premesse identiche per giungere a conclusioni diverse, e da premesse diverse per giungere a conclusioni identiche.

Ma intanto, in mezzo a tutto questo, il progresso cammina, e Roma, coronando le sue nove bellezze colla venerazione per le insuperabili glorie e bellezze sue antiche, si farà sempre più degna dell'amore degli Italiani, della venerazione e ammirazione del mondo civile. Ed io mi auguro e spero che nessuno potrà dire dell'attuale ministro della pubblica istruzione, anzi di tutti i ministri dell'istruzione pubblica, che in qualche modo essi abbiano contribuito a maculare qualche cosa della superba bellezza di Roma! (*Approvazioni generali e vivissime — Applausi prolungati — Moltissimi senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presentazione di un disegno di legge.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, dal titolo: Quinto censimento generale della popolazione: primo cen-

simento industriale e riordinamento della statistica.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza e mandarlo per l'esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onor. ministro chiede che il progetto stesso sia dichiarato d'urgenza e trasmesso per suo esame alla Commissione di finanze.

Se non vi sono opposizioni, queste domande si intenderanno accolte.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della interpellanza dei senatori Tommasini ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

RUBINI, *ministro dei lavori pubblici*. La parola fervida del mio collega dell'istruzione pubblica ha così bene illustrato l'argomento relativo agli accessi al monumento a Vittorio Emanuele, e al palazzo di Venezia da lasciarmi ben poco da dire per persuadere il Senato che oramai non sarebbe più conveniente in nessuna guisa di tornare su quanto fu già stabilito al riguardo.

L'onor. interpellante, senatore Tommasini, ha invocata la memoria dell'illustre autore del monumento a Vittorio Emanuele, rimpiangendo che egli non fosse qui ancora a vedere gli ultimi passi di quella gigantesca e geniale sua creazione verso il suo compimento, per assisterci ancora col suo giudizio così altamente artistico, che lo faceva volare al di sopra degli altri come aquila. Io mi associo di cuore all'onor. senatore Tommasini in questo rimpianto; ma devo pure soggiungere che quanto al palazzetto Venezia, la soluzione non è di altri che del Sacconi stesso.

Diverse soluzioni il Sacconi ebbe a concepire nella sua fervida mente per la questione prospettica del monumento a Vittorio Emanuele, visto dal Corso Umberto. Una prima soluzione, che venne approvata dalla legge del 1893, lasciava appunto sussistere una parte del palazzetto di Venezia, in sporgenza sulla

nuova piazza. Di fronte avrebbe dovuto crearsi una corrispondente quinta che facesse simmetria colla parte conservata del palazzetto. Però in seguito a nuove riflessioni il Sacconi cambiava di parere, e si decideva per l'arretramento completo, totale, del palazzetto Venezia sulla fronte del grande palazzo e per la ricostruzione del palazzetto verso la piazza S. Marco, e ciò veniva approvato con la legge del 1900. Ma, poichè è quasi destino degli uomini di genio di non essere mai contenti della loro opera, di rimeditarla e ritornare su di essa per cercare di renderla anche migliore, fu in seguito proposta l'attuale soluzione, che, approvata ad unanimità dalla Commissione Reale nell'adunanza del 24 marzo 1903, fu poi definitivamente consacrata dalla legge del 1907.

Ormai il tempo stringeva, e non era più il caso di perdersi in altre indagini. L'illustre uomo, d'altronde, che avrebbe potuto dare la direttiva geniale era, ahimè! estinto. E in allora, sulla base delle disposizioni della legge del 1907 furono prese tutte le disposizioni necessarie per eseguire l'opera così come ultimamente era stata concepita, vale a dire col trasporto del palazzetto, nell'identica precisa dimensione, cogli identici precisi materiali, verso la via degli Astalli, prospettante sulla piazza S. Marco. Al posto delle sporgenze dell'antico progetto del 1893, che era già per due volte definitivamente abbandonato, la Commissione Reale nel 1903, dieci anni dopo, consigliava di creare due giardini, i quali ancora potrebbero eseguirsi, poichè niente si oppone a che anche questo pensiero, qualora venga confermato dall'esame e dal giudizio di uomini autorevoli e competenti, possa avere effettuazione.

In seguito alla legge del 1907, come diceva, furono prese tutte le misure per eseguire ciò che la legge stessa stabiliva. Fra queste misure, alcune sono di tale ordine ed ebbero fino adesso tanta parte di esecuzione, che certamente da sole, anche indipendentemente da qualunque considerazione artistica, impedirebbero di ritornare al passato: vale a dire gli impegni di carattere internazionale che non senza laboriose trattative sono stati conclusi col Governo austriaco, perchè consentisse di demolire quel monumento pregevole del 400 e di ricostruirlo altrove, e fosse lasciata libera la prospettiva del nuovo grande monumento a Vit-

torio Emanuele, secondo quanto appunto disponeva la legge medesima.

Colla convenzione stipulata col Governo austro-ungarico, questo si è impegnato (e sta mantenendo la promessa) a consegnare l'area sgombra per il 1 ottobre del corrente anno; ed a nostra volta noi abbiamo consegnato al Governo austriaco l'area per la ricostruzione del nuovo palazzetto coll'identico stile, coi medesimi materiali del palazzetto attuale, fin dal 1 ottobre 1908. Non solo, ma noi abbiamo già pagato quasi tutto il prezzo del palazzetto al Governo austriaco, prezzo che sale a più di 1,600,000 lire; abbiamo già consegnato l'area, che fu stimata all'incirca un altro milione; ed ora il palazzetto si sta demolendo, e si è cominciato a ricostruirlo sulla nuova area. Io stesso, prima di recarmi oggi qui in Senato, ho voluto accedere sul posto, ed ho constatato che del palazzetto non rimangono più che le pareti esterne e le tre interne verso il giardino, vale a dire non restano che i muri del perimetro. Ora come si farebbe a tornare indietro oggi, dopo tutti gli impegni presi, dopo le insistenze più vive fatte presso il Governo austro-ungarico, perchè volesse accedere al nostro desiderio, che è stato nobilmente assecondato? E ricordo che più volte fu espressa al Governo austro-ungarico la nostra fiducia che non mancasse la consegna dell'area per il 1 ottobre 1910, affinchè anche la piazza fosse sistemata definitivamente prima del 1911, e che noi l'abbiamo anche ringraziato per gli affidamenti successivi che esso ci dava in proposito. Come si potrebbe ora, ripeto, ritornare indietro senza venire meno al decoro nostro, e, come opportunamente osservava il mio collega della pubblica istruzione, senza essere giustamente imputati di mutabilità nei nostri pensieri?

Or dunque, pure lasciando, come dissi, in disparte qualsiasi questione di indole artistica, che non mi arrischiere di risolvere senza il consiglio dei competenti, pare a me che i voti definitivamente formulati sulla soluzione attuale, siano talmente autorevoli e solenni da consentirmi di poter dire col collega della pubblica istruzione, che se l'opera del ministro della pubblica istruzione non sarà certamente quella che renderà meno desiderata dagli stranieri una visita alle reliquie di Roma antica, nemmeno l'opera del ministro dei lavori pubblici ren-

derà questo desiderio meno vivo in coloro che a Roma vogliono ammirare anche ciò che l'arte nostra moderna sa ancora produrre. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Comincio dal rendere grazie all'onor. ministro dei lavori pubblici, il quale rispondendo alla prima parte delle questioni da me accennate quest'oggi, mi ha favorito una notizia preziosa e cioè: che nel 1893 era il Sacconi stesso che desiderava la conservazione di una parte di quel palazzetto di Venezia, che oggi fatalmente si abbatte.

Io ricordo quello che un cortigiano disse un giorno ad un gran Re, appellandosi dalle opinioni di lui della sera, a quelle del mattino. Erano più pure, più spontanee, migliori. Io credo che il giudizio del Sacconi dato nel 1893 fosse dato da quel grande architetto e da quel fine artista che egli era...

RUBINI, ministro dei lavori pubblici. Lo ha poi cambiato.

TOMMASINI... Il ministro dei lavori pubblici, come quello della pubblica istruzione hanno detto che gli artisti in genere sogliono spesso mutare di opinione. È verissimo. Anzi questo è spesso più vero per i grandi artisti che per i piccoli; i piccoli non mutano mai. Noi al Pantheon abbiamo il monumento di Flaminio Vacca che nell'epigrafe vien lodato come quegli: *qui in operibus quae fecit nunquam sibi satisfecit*; cioè che non fu mai contento di quello che fece, che gli sembrò necessario di far sempre meglio.

Questo, me lo perdoni l'onor. ministro della pubblica istruzione, non vorrei qualificarlo come snobismo di artisti, lo chiamerei piuttosto natura, vera natura di degni artisti. Guai quando un artista non cambia!

Del resto sono il primo a riconoscere, dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro dei lavori pubblici, che al termine a cui siamo, sarebbe praticamente impossibile tornare indietro. Con tutto ciò non credo che l'Italia debba chiamarsi contenta della distruzione che oggi fa.

Se oggi vi sono delle rimostranze, se oggi ci si preoccupa di una questione estetica, è perchè oggi solo, si può. Oggi siamo tranquilli sopra una questione nazionale o meglio inter-

nazionale; perchè nel 1893 sembrava che ci fosse difficoltà ad ottenere quello che tutta l'Italia voleva, desiderando che non ci fossero ostacoli alla sistemazione degna del monumento a Vittorio Emanuele II. Allora gli ostacoli pareva che ci fossero e siccome si desiderava che non mancasse al Governo il consenso forte di tutta la nazione a rimuoverli, tutte le obiezioni, tutte le considerazioni estranee furono messe in disparte, e così il Governo poté disporre dell'assenso di tutti e vincere. La questione internazionale fu risolta con cortesia.

Se non vi fossero state tutte queste circostanze di fatto, che impediscono ora di tornare sopra a cose che ormai possono considerarsi compiute, credo che il Governo e il paese avrebbero potuto dire ancora: *sat cito qui sat bene*, come gli uomini del rinascimento dicevano; e cioè: abbastanza presto provvede chi provvede bene. Ed io credo che non ci dorremo di aver fatto ancora per il palazzo di Venezia questa discussione, poichè il palazzo di Venezia è così glorioso e caratteristico, che con le modificazioni a cui esso si sottopone, si danneggia per certo, e gli effetti si vedranno quando il lavoro sarà compiuto.

Per quello che riguarda la zona archeologica e la passeggiata, io non posso che ammirare la tranquillità dell'onorevole ministro che ha saputo tenersi in bilico in una condizione di cose deplorabilissime. Egli non poteva sconfessare la Commissione, come non poteva disconoscere gli inconvenienti che hanno avuto luogo. Egli ha riassunto dinanzi al Parlamento l'autorità e la responsabilità del Governo e ha provveduto perchè questi inconvenienti non seguitino, dando affidamento che il prof. Lanciani, l'autore della *forma Urbis*, sarà responsabile di fronte al Ministero e di fronte al paese di quello che accadrà da oggi in poi.

Quanto ai viali, l'onorevole ministro ha parlato di *snobismo*, ed io non insisto; tanto più che si tratta di cosa fatta e capisco anch'io che in Italia non vi è bisogno di venire a ripetere il motto fiorentino e troppo celebre: « cosa fatta capo ha ».

Quello che mi piace è che ora il Governo si senta responsabile; quello che mi duole è quello che è accaduto e che pur troppo è irrimediabile. Chi ne è stato causa, quando ne vedrà gli effetti dovrà riconoscere che l'apprezzamento

da me fatto non era errato. Gli effetti non troveranno critica sui giornali, ma sui libri.

Io non sono malcontento di aver agitato questa questione, quantunque non possa dire che le risposte del ministro mi abbiano completamente soddisfatto. Ho ammirato la sua abilità, ma non sono contento di quello che è accaduto.

Vorrei dire che mi riprometto di meglio, ma mi limito, perché bisogna sempre stare ai fatti. Non sono soddisfatto, ma ripeto a chi lo vuole o non lo vuol sapere, che il giudizio sopra quest'opera che si compie, non è da aspettarsi dai giornali, ma dai libri. E gli archeologi sono giudici non pietosi e critici terribili. (*Mormorii, commenti*).

... Sì, terribili. Bisogna conoscere le condizioni della scienza per rendersi ragione di quello che si è fatto e disfatto. Comprendo benissimo che certe cose sfuggano al giudizio comune, ma come altre volte l'Italia è stata giudicata dalle opere compiute, così lo sarà questa volta. E bisogna ricordare che si può anche bruciare e distruggere il tempio d'Artemide, ma allora bisogna anche aspettarsi la reputazione d'Erostrato.

PRESIDENTE. Onor. senatore Tommasini, mantiene la sua mozione?

TOMMASINI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro io non ho altro da dire.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. A me pare che dopo le dichiarazioni fatte siamo abbastanza di accordo il senatore Tommasini ed io, se non nei giudizi del passato, nelle vedute per l'avvenire e nelle speranze, poiché entrambi confidiamo che Commissione e Governo possano procedere di accordo in modo da presentare un'opera degna di Roma.

Credo che dopo questa discussione, benissimo sollevata dal senatore Tommasini (poiché anch'io credo che sotto molti aspetti sia stato opportuno ed utile di sollevarla), potremo dunque sperare in un esito che sia di soddisfazione per tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: Per dichiarare monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini » (N. 192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini ».

Dò lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

La casa ove morì Giuseppe Mazzini è dichiarata monumento nazionale.

Dichiaro aperta la discussione.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Mi limito a fare una semplice dichiarazione a nome dell'Ufficio centrale, dichiarazione che non abbiamo creduto dover inserire nella nostra relazione. Desideriamo cioè inviare un sincero ringraziamento al sig. Pellegrino Rosselli, che ha fatto dono all'Italia della casa dove è morto Giuseppe Mazzini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 2-B).

PRESIDENTE. Avverto che questo progetto di legge fu già approvato dal Senato e ritorna ora dalla Camera dei deputati, con alcune leggere modificazioni, che l'Ufficio centrale ha accettato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria.
(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonchè, il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio può taluna Camera essera soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non

oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

(Approvato).

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

(Approvato).

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all'art. 58; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie

fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e — previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio — di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o as-

semblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

(Approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

(Approvato).

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la

corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

(Approvato).

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(Approvato).

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(Approvato).

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

(Approvato).

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 60.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale e industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

(Approvato).

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti ri-

lasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a) e non abbiano carattere essenzialmente agrario.

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedano nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

(Approvato).

Art. 17.

Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali

commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 18.

Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16 non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato o dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili g'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

(Approvato).

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

(Approvato).

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ciascuna sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione, la lista generale degli elettori, riveduta e decretata a norma dell'articolo 20.

(Approvato).

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

(Approvato).

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli Uffici elettorali, i poteri del presidente

e degli altri componenti gli Uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonché le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

(Approvato).

Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

(Approvato).

Art. 26.

il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

(Approvato).

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

- a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;
- b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(Approvato).

Art. 30.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 31.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell'art. 18, sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a $\frac{1}{8}$ del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi

casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

(Approvato).

Art. 32.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(Approvato).

Art. 33.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli art. 30 e 31, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(Approvato).

Art. 34.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

(Approvato).

Art. 35.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

(Approvato).

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la maggioranza del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

(Approvato).

Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

(Approvato).

Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

(Approvato).

Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

(Approvato).

CAPO V.

Impiegati.

Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

(Approvato).

Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo

amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

E pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

(Approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale che non rivestano però carattere di speculazione, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

(Approvato).

Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovagli.

(Approvato).

Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante dei

decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 46.

Le Ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 47.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

(Approvato).

Art. 48.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

(Approvato).

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

(Approvato).

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

(Approvato).

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

(Approvato).

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrainposte.

(Approvato).

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

(Approvato).

Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

(Approvato).

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

(Approvato).

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 60.

In base alle denunce di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

(Approvato).

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia

o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

(Approvato).

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

(Approvato).

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

(Approvato).

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla ricostituzione dei Consigli camerali per effetto della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

(Approvato).

Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio,

sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori di ritirare le urne e procedere allo spoglio delle schede.

Augurii al Presidente.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Permetta, onorevole Presidente, che in questo intervallo, che corre fra la discussione di una legge e l'altra, Le faccia omaggio a nome di tutti i senatori presenti alla seduta odierna, dei nostri biglietti di visita insieme con i più caldi auguri, mentre compie oggi in così vigorosa salute gli 82 anni! (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. Lietissimo, ringrazio il senatore Cavalli e i carissimi colleghi dei loro auguri, che contraccambio con i più cordiali saluti. (*Applausi vivissimi*).

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari ».

È presente l'onor. ministro delle finanze?

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Sono incaricato io di rappresentarlo, e posso dire anticipatamente, a nome del collega, che non c'è da parte del Governo alcuna idea di opposizione a quanto il Senato sarà per deliberare.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TITTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. Io, non soltanto per il primo progetto di tombola telegrafica che è all'ordine del giorno, ma anche per gli altri che lo seguono, mi permetto di fare un'osservazione, osservazione che mi è dettata dalla mia sollecitudine per la serietà della funzione parlamentare.

Il Ministero precedente, preoccupato da questo dilagare di tombole, fece votare una legge la quale ne limitava l'importo annuo.

Malgrado questa legge, i progetti di tombole hanno continuato ad affluire; e fin qui non c'è niente di male, poichè tendono tutti a portare ausilio ad opere di pubblica beneficenza, che meritano di essere aiutate. Il guaio però è questo; che il numero dei progetti presentati è tale che, secondo la graduatoria la quale è conseguenza della legge limitativa, le tombole che andremo a votare ora, non potrebbero effettuarsi che fra una quindicina d'anni. E poichè ce ne sono altri di questi progetti innanzi agli Uffici del Senato, e giornalmente se ne presentano alla Camera, seguitando con questo sistema, verremo a stabilire una graduatoria senza limiti, una specie d'ipoteca sul futuro, che durerà forse per un secolo, ed impegnerà, non soltanto noi stessi, ma anche la futura generazione.

Ora, tutto questo mi pare poco pratico e poco serio, perchè queste tombole, che non si sa quando saranno estratte, potranno servire come espediente elettorale, ma certo non recheranno valido ausilio alla pubblica beneficenza, chè se questo fosse, io non avrei difficoltà a dare il mio voto favorevole. In questo stato di cose dobbiamo limitarci a votare solo le tombole che possono essere estratte nel decennio.

Le altre vengano innanzi a noi a loro turno, ed allora giudicheremo.

Io, quindi, propongo la sospensiva su questo disegno di legge e sugli altri simili.

Votandoli inconsideratamente renderemmo ridicolo il Parlamento agli occhi delle popolazioni. (*Approvazioni vivissime*).

MALVEZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MALVEZZI. Io non sapeva che il senatore Tittoni avesse in animo di fare le stesse osservazioni che io mi proponevo di esporre al Senato. Sono molto lieto che egli con la sua parola, assai più autorevole, abbia fatto la proposta di sospensiva. Colgo l'occasione per esortare il ministro delle finanze (egli non è qui presente, ma il ministro dell'istruzione pubblica gli riferirà il nostro voto) di voler illuminare l'opinione pubblica, particolarmente quella del Parlamento, sulla potenzialità di quella legge sulla quale si basano tutte queste proposte di lotterie, le quali sono anche, secondo il mio avviso (forse espresso troppo recisamente), biasimevoli, perchè eccitano la voglia della speculazione del giuoco, sia pure per fini benefici. Abbiamo già il lotto, che se porta allo Stato 34 milioni, non è un onore per l'Italia!

Concludendo, mi associo pienamente alle savie considerazioni fatte dal senatore Tittoni e spero che il ministro delle finanze, con dichiarazioni esatte e ben recise a base di cifre, porrà freno ai desiderî di parlamentari, i quali, con leggerezza, vanno proponendo progetti di legge che sono, non un inganno (non userò questa parola) ma fomentano illusioni dannose e pericolose. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Dopo la discussione splendida che ha avuto luogo in questa seduta a onore dell'Italia, delle nostre antichità italiane, senza le quali certo un vero e serio senso di modernità non si può avere; dopo questa bella discussione alla quale ho avuto l'onore di assistere (e ringrazio il senatore Tommasini che l'ha promossa e così stupendamente trattata), dopo questa discussione, ben poche cose si possono dire intorno alla questione che in questo momento trattiene il Senato.

Aderisco perfettamente a quanto i colleghi, che mi hanno preceduto nella parola, hanno detto. Aderisco completamente, anzi faccio un passo più avanti: queste tombole, delle quali oggi vi è una febbre, una febbre pernicioso, sono assolutamente contrarie allo spirito della legge; e non possono essere approvate in nessuna guisa dal Senato. Il Senato non può approvarle nemmeno se entrano in quella misura stabilita dall'ultima legge, approvata dal Parlamento. Non possono essere approvate per

una ragione assoluta: che le leggi sono necessariamente educatrici, e debbono esserlo, del popolo.

Un giuoco di azzardo, come questo delle tombole, è tutto il contrario dell'educazione del popolo. Leggi simili non debbono e non possono essere approvate, perchè in esse non c'è il concetto di legge seria, di legge buona, di legge utile; non debbono e non possono essere approvate, perchè contengono qualcosa di contrario all'idea della legge.

Nè mi si parli del giuoco del lotto, innalzato, purtroppo, a istituzione civile. Ma questo non è materia di discussione, epperò dirò soltanto con gli antichi, che, quando contro la ragione del diritto qualche cosa non buona si è dovuta introdurre nelle leggi, non mai si deve portare alle conseguenze cui si giungerebbe con questa legge sulle tombole. Soffriamo l'istituzione civile del lotto, non la portiamo alla conseguenza di approvare le tombole, che corrompono il popolo, che fanno danno alla povera gente, la quale vanamente spera soccorso da ciò che è quasi impossibile ottenere. Nè si parli di opere pie, perchè questo è un torto nostro; le opere pie non devono essere sostenute dalla sorte, dai numeri dell'urna. Le opere pie devono essere sostenute da una buona amministrazione, che purtroppo manca nelle opere pie d'Italia, da una buona amministrazione e dalla provvidenza del Governo, non dalla sorte, non dal lotto, non dalle cinque o dalle cartelle della tombola. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Dopo che si è aperto il libro pubblico delle lotterie e delle tombole, noi le vediamo aumentare in numero tale, che non si può seriamente accoglierle ed approvarle tutte! Ve ne sono 21 ancora pendenti davanti alla Camera dei deputati, oltre quelle che sono in Senato. È serio il decidere oggi sopra proposte di lotterie e tombole che forse non potranno essere estratte prima dell'anno 1924 o del 1930? Io convengo quindi coi colleghi Tittoni, Malvezzi e Buonamici perchè si abbia a votare la sospensiva. (*Benissimo*).

BENEVENTANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *relatore*. Abbiamo due osservazioni avverso le determinazioni che erano state prese dall'Ufficio centrale e a voti unanimi. Noi siamo venuti dagli Uffici, ove la legge è passata senza nessuna osservazione. Sono tre le leggi, ma per l'oggetto che esse trattano le riunisco in una sola. Abbiamo due concetti: uno radicale ed è quello del collega Buonamici il quale mette una questione di principio. Egli dice così: non è bene, che si cerchi di aiutare il servizio ospitaliero, le opere di beneficenza con una tassa volontaria, finchè si vuole, ma che in certo modo incoraggia il vizio. Parrebbe, che io, prendendo la parola in senso contrario alle conclusioni alle quali è venuto il collega, abbia a contraddire me stesso; perchè il Senato ricorderà, che, quando si parlava del giuoco del lotto e si accennava all'incremento del gettito di questa tassa, io dovetti dire che non era molto felice. E sia! Ma mi fu risposto, giustamente, che, se togliendolo al provento dello Stato si fosse potuta combattere la tendenza dei giuocatori, sarebbe stata la più bella cosa del mondo, ma ciò non era possibile sperarlo. Noi vedremmo passare all'utile privato, un'entrata rilevante, perchè vi sono molte persone che trafficano col giuoco, e non pare praticamente utile, nell'interesse generale dell'amministrazione pubblica dello Stato, di rinunciare ad un introito, che, in fin dei conti, è il prodotto di una tassa assolutamente volontaria. Ma se questo è un provento di interesse pubblico, il quale poggia sopra una speculazione non del tutto encomiabile, quando si tratta delle tombole che hanno una finalità ben diversa, qual'è quella di venire in aiuto a coloro che hanno bisogno di mezzi pecuniari per il servizio ospitaliero, di cui noi in Italia manchiamo, e per cui il collega Buonamici ha detto bene che bisogna che lo Stato provveda, è necessario considerare che finchè questo aiuto del Governo non c'è...

BUONAMICI. Ci deve essere.

BENEVENTANO. ... nessuno potrebbe biasimare gli enti locali, i quali, alla volontà di coloro che intendono fare una oblazione in forma, sia pure di scommessa, ricorrono...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Beneventano di considerare che si deve discutere sulla sospensiva.

BENEVENTANO, *relatore*. Come corollario vengo alla sospensiva.

Stabilito il fabbisogno che occorrerebbe al servizio ospitaliero, riconosciuta la necessità da una parte dei servizi locali e dall'altra parte la posizione dello Stato, che non si trova oggi in condizione di venire in aiuto a questi servizi, tra tutte le fonti delle sovvenzioni e delle tasse, la migliore è quella di ricorrere all'obolo volontario. Ma quest'obolo volontario viene forse per effetto di uno stimolo alla scommessa? No! Ordinariamente quelli che giocano alla tombola sono quelli che vanno alle corse delle Capannelle, quelli che vanno a divertirsi in campagna. Molti artigiani preferiscono invertire la destinazione di qualche cosa che hanno di più del necessario, per soccorrere al soddisfacimento di un divertimento. Invertire questa destinazione per giocare alla tombola, la quale in definitiva non viene che in aiuto dell'umanità stessa, non è certo un gran male.

Fermato questo concetto, vengo alla sospensiva. Non è nuova questa proposta, e fu già messa avanti molte volte, sia per l'appunto che si fa alla istituzione, sia in se stessa, perchè si trova ipotecata da parte di tanti enti locali tutta la disponibilità delle tombole, che verranno poi ad attuarsi da qui a un decennio, o meglio a un dodicennio.

Ma vorremo noi forse chiudere la porta oggi, quando l'abbiamo tenuta aperta fino a ieri? Or vorremo noi forse oggi dire, la tombola è concessa solo a quelli che furono fortunati di domandarla ieri, ed a quelli che la domandano oggi chiudiamo la porta?

Questa è la sola difficoltà, che io faccio a me stesso, e che mi ha indotto, come ha indotto i miei colleghi dell'Ufficio centrale, e come indusse già i senatori che facevano parte di tutti i cinque Uffici, a pregare il Senato di non insistere sulla sospensiva, che creerebbe un precedente molto brusco, tenuto conto di quello che si è fatto fino a ieri.

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. In verità vorrei sapere dall'onorevole senatore Tittoni su quale fondamento costituzionale basi la sua proposta sospensiva.

Si può sospendere l'esame in blocco di di-

segni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento e confortati dal voto unanime dell'Ufficio centrale? No. Possiamo approvarli o rigettarli, ma non mai sospenderne l'esame. Sono leggi d'iniziativa parlamentare, e dobbiamo pur noi votarle e non rifiutarci ad esaminarle sotto la formola della sospensiva.

Vorrei che l'onorevole senatore Tittoni spiegasse più chiaramente il senso della sua proposta.

TITTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. Risponderò brevemente alle obiezioni che sono state sollevate dai due onorevoli senatori Beneventano e Di Marzo, intorno alla proposta di sospensiva da me fatta.

L'onor. Beneventano si duole in definitiva di essere una vittima innocente. Egli dice: perchè volete cominciare proprio da me? Io non sono magari contrario ai vostri concetti, ma lasciate passare la mia tombola e poi presentate pure la sospensiva.

Rispondo all'onor. Beneventano che bisognerà pure cominciare da qualcuno.

Mi duole, d'altra parte, che la mia proposta sia andata proprio a colpire la tombola che riguarda la provincia dell'onor. Beneventano.

Del resto, io non ho intenzione di cominciare da nessuno. La mia intenzione è di provocare dal Governo una dichiarazione, con la quale si promettano dei provvedimenti, che eliminino gl'inconvenienti che oggi si lamentano.

Io ho già detto come non mi sia posto sul terreno radicale dell'onor. Buonamici, di assoluta ostilità pregiudiziale.

Ho soltanto fatto una proposta che tocca, mi pare, la serietà del Parlamento.

Io ho detto: quando mi dimostrate che entro un decennio, tutte queste tombole potranno essere estratte, io volontieri le voterò. Altrimenti si tratta di una facezia, alla quale io non mi presto.

Io vorrei che l'onorevole ministro riconoscesse che la legge, la quale ha fissato dei limiti alle tombole, si è in realtà rivelata inefficace, e che è necessario porre altri limiti, stabilendo che non saranno prese in considerazione altre domande di tombole, che non possano essere estratte dentro un decennio.

L'onor. Di Marzo sostiene poi una tesi curiosa.

L'onor. Di Marzo dice: C'è una legge che

autorizza le tombole, come potete voi opporvi ad essa?

Se le tombole si dovessero ammettere di pieno diritto, basterebbe per ottenerne la concessione una domanda rivolta al ministro delle finanze. Ma dal momento che le proposte per la loro concessione vengono davanti a noi, noi abbiamo il dovere di esaminarle, non solo nei riguardi speciali della proposta stessa, ma anche nei riguardi di indole generale.

Perciò, non ritenendo abbastanza fondate le obiezioni che sono state fatte alla mia proposta di sospensiva, insisto nella proposta stessa, riservando il mio parere sulla questione di merito sollevata dal senatore Buonamici.

A me sembra che la proposta che ho fatto possa esser votata, non solo da coloro che vorrebbero assolutamente l'esclusione di tutte le tombole, ma anche da coloro che non le escludono in via assoluta, ma desiderano soltanto che esse siano presentate in una forma più seria. (*Approvazioni vivissime*).

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. Forse ho malamente espresso il mio pensiero. Non ho detto che il Senato non abbia la facoltà di negare l'approvazione ai disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento; ma ho affermato che esso deve esaminarli e dare il suo voto, negativo o affermativo che sia. Ora il senatore Tittoni, con la sua formola sospensiva, proporrebbe di non prendere in esame cotesti disegni di legge di nuove tombole, fino a quando il Governo non proponga un mutamento alla legge attuale, che stabilisce il numero dei sorteggi annuali. La detta legge, pur troppo, è d'incitamento ai deputati di presentare disegni e proposte di tombole, a fine di prenderne ipoteca su l'avvenire. Ma fintanto che ciò non avvenga, sospendere ogni discussione, a me pare cosa assai grave.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Io ho chiesto la parola per associarmi completamente al senatore Buonamici. Credo che leggi come queste non soddisfino seriamente agli interessi degli Istituti di beneficenza, cui si vorrebbe provvedere, mentre invece offendono la dignità del Parlamento. Al-

l'ordine del giorno infatti sono spesso iscritte delle vere serie di tombole, il che certo non torna a soddisfacimento del nostro decoro.

M'importa poi dire un'altra cosa che ha grande importanza, e cioè che queste tombole si risolvono effettivamente in altrettante speculazioni degli assuntori, degli appaltatori di esse.

Sono costoro che organizzano tutte le operazioni, che emettono le cartelle, le diffondono e vendono, provvedendo con leonine provvigioni ai loro particolari interessi.

Anche quelle tombole colle quali si alletta il pubblico con premi relevantissimi, si riducono effettivamente a meschinissimo beneficio dell'Istituto o dell'Opera, a favore della quale furono escogitate. La maggior parte della somma spillata ai compratori delle cartelle si imbuca nelle tasche dello speculatore.

Io credo quindi che si debba cogliere qualunque occasione e ricorrere a qualsiasi forma di votazione, per far cessare il poco edificante spettacolo della moltiplicazione di queste tombole, la cui iscrizione quotidiana negli ordini del giorno delle due Camere, non si accorda certamente col decoro del Parlamento. Appoggio quindi di gran cuore la proposta di sospensiva. (*Approvazioni*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Queste proposte di tombole sono tutte di iniziativa parlamentare, quindi di fronte ad esse io ho poco da dire come rappresentante del Governo.

Dirò soltanto a questo proposito che riferirò al collega ministro delle finanze quanto fu detto qui al Senato. Se il Senato crederà di votare piuttosto la sospensiva o il rinvio per aver tempo di avere le spiegazioni del ministro delle finanze, onde conoscere in quale posizione, relativamente al tempo dell'attuazione, si presentino gli attuali progetti di legge, e se essi cioè si trovino contenuti in limiti di tempo prossimo o no di esecuzione, per parte mia io non ho nulla da obiettare. Così, anzi, il ministro delle finanze potrà, dopo studiata la questione presentare gli opportuni specchi. Questi non potranno però essere di sicura previsione perchè non basterà sapere l'importo annuale a cui possono ammontare le tombole, che sono

state già votate. Invero molte tombole che si presentano come ultime, possono forse arrivare ad aver esecuzione prima di altre approvate anteriormente, secondo che si presenti prima un assuntore e ne curi l'esecuzione più sollecitamente.

Ad ogni modo quali che siano le difficoltà pratiche che si potranno presentare al ministro delle finanze, io credo che egli non avrà difficoltà ad esporre al Senato il risultato dei suoi studi.

TITTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI. Credo che si potrebbe votare la proposta sospensiva, salva poi, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze, la facoltà in ogni senatore, che si voglia far parte diligente, di far richiamare all'ordine del giorno questi disegni di legge.

BENEVENTANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *relatore*. Io sono d'accordo con coloro che hanno fatto proposta di rinvio della discussione. Così la questione resterebbe impregiudicata.

TITTONI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. Gli effetti della proposta del senatore Beneventano e quelli della mia, sono molto diversi.

Votando il rinvio, come vorrebbe il senatore Beneventano, le proposte resterebbero all'ordine del giorno; votando invece la sospensiva proposta da me, i disegni di legge verrebbero cancellati dall'ordine del giorno, pur potendo essere nuovamente iscritti dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, quando vi sia chi questo proponga.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Io insisto nella mia proposta e domando che il Senato non approvi la legge. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma ora si discute sulla proposta di sospensiva.

BUONAMICI. Io desidero che il Senato respinga questi disegni di legge; ma ad ogni modo accetto la proposta fatta dall'onor. ministro, di udire prima le dichiarazioni del ministro delle finanze.

BENEVENTANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO, *relatore*. Io rivolgerei preghiera al senatore Tittoni di accettare la formula da me proposta, che può essere votata a pieni voti. Perché volere per forza costringerci ad accettare la sospensiva, che forse potrebbe obbligarci a votare in senso contrario? Io pregherei proprio i proponenti di non insistere, perché in fondo poi si viene allo stesso effetto. Tutte le sue osservazioni saranno vagliate quando verrà nuovamente in Senato la questione.

TITTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. Mi duole di non potere aderire alla richiesta del senatore Beneventano; ma la cortesia, che è doverosa verso i colleghi, non deve giungere fino al punto da dissimulare un dissenso che realmente esiste. Non posso pertanto accettare la proposta del senatore Beneventano e mantengo la mia.

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO, *dell'Ufficio centrale*. Se con la sua sospensiva il senatore Tittoni intende di aspettare le dichiarazioni del Governo, ossia, se la sua proposta è di semplice rinvio, nulla vi sarebbe da opporre. Ma se egli vuole rimandare a tempo indefinito la discussione e il voto, io, per mio conto, non posso consentire con lui.

PRESIDENTE. Mantenendo l'onor. Tittoni la proposta di sospensiva, essa ha la precedenza, e la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Questi progetti di legge riguardanti le tombole, saranno tolti dall'ordine del giorno.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Domani sarà proclamato il risultato dello spoglio delle schede per la votazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Se il Senato consente, la Presidenza porrà all'ordine del giorno di domani stesso la votazione di ballottaggio per queste nomine, qualora se ne verificasse la necessità.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i debiti redimibili (N. 205 *urgenza*);

Pensione alla vedova del maestro Martucci (N. 207);

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (N. 208);

Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle « Fronti Basse » (N. 211).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Per dichiarare monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini (N. 192);

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2-B).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 (Numero 189).

Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 199);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 200);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 201);

Assestamento del bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 202);

Provvedimenti per la Somalia italiana e per l'Eritrea (N. 206);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 177);

Assestamento degli stati di previsione dell'Entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 178);

Spesa per l'acquisto dell'area necessaria alla costruzione dell'edificio ad uso di sezione doganale al nuovo Porto fluviale di Roma (N. 187).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.